

ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
CONDIZIONI SPECIALI

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi professionali di supporto nell'attuazione dell'art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del d.l. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 Allegato 4 – Schema di CONTRATTO - Condizioni Speciali

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Pianificazione delle attività

Articolo 9 S: Produttività e risorse impiegate

Articolo 10 S: Consegna dei prodotti

Articolo 11 S: Servizio di formazione

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA

_____, con sede legale in codice fiscale_____, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente CONTRATTO in (di seguito per brevità anche “**Amministrazione**”),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) Il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali - Servizio Genio Civile Di L'Aquila (di seguito anche solo “**Amministrazione**”), per conto del regione Abruzzo (di seguito anche solo “**Committente**”), ha indetto una Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 50/2016 di un Contratto con un operatore economico, per l’ acquisizione, a lotto intero ed indivisibile, di servizi professionali di supporto nell’attuazione dell’art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del d.l. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.in un lotto unico;
- b) in forza di tutto quanto precede, l’ Amministrazione ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva della stessa;
- c) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Amministrazione per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- d) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente CONTRATTO ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) il numero di repertorio dell’ contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____
- f) l’contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali dell’ contratto”. Gli articoli che fanno parte delle Condizioni generali recano accanto al numero la lettera “G”. Gli articoli che fanno parte delle sono contraddistinti dalla lettera “S”;
- g) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del contratto

e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del contratto;

- h) L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Amministrazione nel corso della procedura di gara, Allegato "V" - Patto di integrità); nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- a) L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle modalità e alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica" e nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto: servizi professionali diretti a supportare l'Amministrazione nell'attuazione dell'art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del d.l. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
1. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
 2. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi e gli uffici della Regione - presso il Dipartimento della Salute e del Welfare, e delle aziende sanitarie della Regione (ASL di L'Aquila Avezzano-Sulmona , ASL di Chieti – Lanciano-Vasto , ASL di Pescara , ASL di Teramo)
 3. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____ . *<in alternativa>* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ >.
 4. L'Impresa ha comunicato all'Amministrazione il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
2. L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del

contratto in contraddittorio con il Fornitore.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Nel periodo successivo alla stipula del contratto, è data facoltà al Fornitore di richiedere un periodo, con decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto, finalizzato alla presa in carico delle attività di progetto mediante l'affiancamento del personale dell'Amministrazione da parte del proprio personale, per la conoscenza dettagliata delle attività. La data effettiva di inizio di tale periodo, della durata massima di 20 (venti) giorni lavorativi, sarà comunque indicata dalla Regione e il trasferimento della conoscenza potrà essere eseguito dallo stesso personale della Regione o dal fornitore uscente. L'affiancamento non potrà eccedere l'impegno globale di 60 (sessanta) giorni/persona. Si precisa che durante tale attività di addestramento non verrà riconosciuto alcun corrispettivo e non sarà eroso il monte ore (numero di giorni/uomo) riferito al fabbisogno della Regione. Nel caso in cui il Fornitore non esercitasse tale facoltà, lo stesso sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza, qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.
5. L'impresa svolgerà le attività di formazione, addestramento e affiancamento secondo i termini, le modalità e condizioni previsti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
2. Nessuna variazione o modifica all' contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui

oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dall'contratto di avvalimento>*.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti Committente e/o dalla Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire Committente e/o alla Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o della Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o della Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o della Amministrazione.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti

stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 7 S SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

<...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La pianificazione delle attività e l'esecuzione delle stesse avverranno secondo i termini, le condizioni e modalità previsti dal Capitolato, **pena l'applicazione delle penali.**
2. L'Impresa, 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare alla Amministrazione il "Piano di lavoro" nel rispetto dei termini, condizioni e modalità previsti dal Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali.
3. Il Piano di lavoro della fornitura, il cui contenuto si articola in interventi secondo modalità "continuativa" e/o modalità "progettuale", così come dettagliato nel par. **4.3 del Capitolato tecnico, dovrà essere consegnato ed aggiornato nei termini previsti nel par. 5.4 del Capitolato tecnico.** In ogni caso sarà cura dell'Impresa consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro della fornitura quando si determini una variazione significativa nei suoi contenuti.
4. Il Piano di lavoro della fornitura ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere formalmente sottoposti all'approvazione della Amministrazione con le modalità previste nel par. **5.5 del Capitolato tecnico.** Tale approvazione rappresenta l'assenso della Amministrazione sulle stime di impegno e tempificazione proposta.
5. In entrambe le modalità di erogazione dei servizi, la valutazione delle dimensioni dei singoli interventi sarà documentata nello specifico Piano di intervento (**par. 5.6.2 del Capitolato tecnico**), oltre che nel Piano di lavoro della fornitura. Tale valore è da considerarsi fisso ed invariabile, salvo eventi eccezionali.
6. Successivamente, nel caso in cui la Amministrazione richieda modifiche alla pianificazione concordata, si potrà procedere ad una variazione della stima dello sforzo progettuale, che dovrà comunque essere approvata dalla stessa Amministrazione.
7. Sulla base del Piano di lavoro della fornitura saranno prodotti alla cadenza indicata nel par. **5.4 del Capitolato tecnico e, secondo il contenuto di massima dettagliato nei parr. 5.6.3 e**

5.6.4 del Capitolato tecnico, lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto risorse.

8. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare i documenti di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 9 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) ha indicato, tra le proprie risorse, il Responsabile della fornitura (nella persona di _____), al quale la Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. Le altre figure vengono individuate all'avvio delle attività e in quella sede vengono presentati i Curriculum Vitae di tutte le risorse, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico; nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all'contratto.
3. L'Amministrazione, durante tutta la durata del contratto, si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze di ogni risorsa alle specifiche esigenze progettuali. Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, la Amministrazione procederà alla richiesta formale di sostituzione.
4. Nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento per la risorsa entrante con oneri ad esclusivo carico dell'Impresa e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico, l'Impresa medesima dovrà comunicare la motivazione alla Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 15 giorni solari dalla richiesta. L'esercizio da parte della Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7

(sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Amministrazione.

10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Amministrazione, quest'ultima, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare le penali di cui al Capitolato tecnico. L'Impresa prende atto che la Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all'contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 10 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato tecnico medesimo.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Amministrazione, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI FORMAZIONE

1. L'Impresa si obbliga ad erogare il servizio di formazione nei confronti del personale dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico. Le principali attività sulle quali deve intervenire l'azione di supporto dell'Impresa riguardano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti ambiti:
 - a. formazione del personale dirigente dedicato alla gestione e monitoraggio del Servizio Sanitario Regionale;
 - b. formazione del personale non dirigente dedicato alla gestione e monitoraggio del Servizio Sanitario Regionale.
2. L'Impresa deve predisporre uno specifico Piano di formazione ed addestramento (PFA) avente ad oggetto esclusivo il trasferimento, al personale della Amministrazione, delle metodologie, dei contenuti, degli strumenti e del know how complessivo acquisito dallo stesso Fornitore sulle attività condotte nell'ambito del presente affidamento, in modo da conseguire il miglioramento e il consolidamento dei processi volti ad assicurare l'operatività e l'efficienza della struttura amministrativa regionale che sovrintende alle attività del Servizio Sanitario Regionale; rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale Piano verrà aggiornato secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico.
3. Gli interventi di formazione, prevalentemente in modalità "affiancamento", dovranno essere erogati direttamente da risorse qualificate dell'Impresa, con adeguate capacità in materia comprovate da curriculum professionale, presso le sedi dell'Amministrazione o

- luoghi con essa concordati.
4. La formazione professionale sarà effettuata con tecnologie accessibili.
 5. Il calendario delle attività di formazione dovrà essere sempre concordato con le strutture responsabili, in modo da integrarsi perfettamente con le normali esigenze della risorsa e della stessa Amministrazione.
 6. L'Impresa si impegna a rilasciare in lingua italiana ai destinatari della formazione la manualistica dedicata e gli ulteriori e necessari strumenti di supporto all'addestramento (linee guida, materiale illustrativo, ecc.) secondo quanto dettagliato dal Capitolato tecnico. Al termine delle attività l'Impresa dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento.
 7. L'Impresa riconosce che i costi degli interventi di formazione, compresi quelli connessi all'eventuale utilizzo di aule / locali attrezzati (ove non disponibili locali idonei presso la sede della Amministrazione), sono completamente a proprio carico, senza oneri aggiuntivi per la Amministrazione.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a corrispondere le penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel Capitolato.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
4. La Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente CONTRATTO con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall'Impresa (tariffe giornaliere) delle figure professionali per le relative quantità stimate ", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, _____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza.
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle

tariffe di cui al successivo comma 3.

3. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Responsabile progetto	€ _____, ____ = (_____ /)
Project manager	
Consulente Senior	€ _____, ____ = (_____ /)
Consulente Junior	€ _____, ____ = (_____ /)

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Le tariffe sono state offerte dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
7. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà mensilmente; l'Impresa, entro il giorno 15 di ciascun mese potrà emettere la fattura relativa al mese precedente.
2. Ciascuna fattura dovrà recare l'indicazione puntuale dei servizi/interventi svolti, così come da Piano di lavoro della fornitura e Piani di intervento ed alla stessa dovrà essere allegato il relativo Rendiconto delle risorse.
3. Nelle fatture dovranno essere esplicitati:
- l'importo complessivo da fatturare differenziato per figura professionale e giorni/uomo consuntivati;
 - l'importo relativo ai corrispettivi dei servizi/interventi svolti a supporto della struttura commissariale eventualmente istituita presso la Regione;
 - gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti della Regione dovuti all'applicazione di penali;
 - l'aliquota IVA;
 - eventuali altri conguagli.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine dell' contratto, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
6. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a

- riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
7. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
 8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
 9. La Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 11. L'Impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____. L'Impresa si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
 12. Il bonifico, previo accertamento della Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione dell' contratto. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
 13. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Amministrazione.
 14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G dell' contratto.
 16. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell' contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività

effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del sub contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

La Regione

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____ Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali dell' contratto:

Articolo 1 S Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 3 S Modifica dell' contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S -Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 9 S -Produttività e risorse impiegate;

Articolo 10 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S – Penali;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 10 G – Garanzia definitiva;

Articolo 11 G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G – Risoluzione.

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____